# diritto & religioni

Semestrale
Anno VIII - n. 1-2013
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

15

LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

# Diritto e Religioni

Semestrale
Anno VIII - n. 1-2013
**Gruppo Periodici Pellegrini**



*Direttore responsabile*
Walter Pellegrini

*Direttore*
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*
F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio


*Struttura della rivista:*

**Parte I**

| Sezioni | Direttori Scientifici |
|---|---|
| *Antropologia culturale* | M. Minicuci |
| *Diritto canonico* | A. Bettetini, G. Lo Castro |
| *Diritti confessionali* | M. d'Arienzo, V. Fronzoni, A. Vincenzo |
| *Diritto ecclesiastico* | M. Jasonni, L. Musselli |
| *Sociologia delle religioni e teologia* | G.J. Kaczyński, M. Pascali |
| *Storia delle istituzioni religiose* | R. Balbi, O. Condorelli |

**Parte II**

| Settori | Responsabili |
|---|---|
| *Giurisprudenza e legislazione amministrativa* | G. Bianco |
| *Giurisprudenza e legislazione canonica* | P. Stefanì |
| *Giurisprudenza e legislazione civile* | L. Barbieri, Raffaele Santoro, Roberta Santoro |
| *Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria* | G. Chiara, R. Pascali |
| *Giurisprudenza e legislazione internazionale* | S. Testa Bappenheim |
| *Giurisprudenza e legislazione penale* | V. Maiello |
| *Giurisprudenza e legislazione tributaria* | A. Guarino |

**Parte III**

| Settori | Responsabili |
|---|---|
| *Letture, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche* | F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi |

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

# *Alcune riflessioni su creazionismo e darwinismo nelle scuole americane: metafisica o scienza?*

**Angelo Falsone**

## *1. La weltanschauung fondamentalista e le prime leggi sull'evoluzionismo*

Il quattro ottobre 2007 l'Assemblea del Consiglio d'Europa con la risoluzione n. 1580, relativa ai pericoli del creazionismo nell'istruzione scolastica ha reso definitivamente chiaro che il *creationism* è, al giorno d'oggi, una problematica non più soltanto tipica degli USA ma anche europea. Lo scopo della risoluzione, come si legge nel testo, è quello di mettere in guardia dal rischio di far passare una fede per scienza, perché è necessario separare "*belief from science*". Ciò non al fine di porre la fede contro la scienza, entrambe infatti devono essere in grado di coesistere; ma perché vi è l'effettivo rischio di confondere "*our children's minds between what has to do with convictions, beliefs, ideals of all sorts and what has to do with science. An "all things are equal" attitude may seem appealing and tolerant, but is in fact dangerous*". I rischi paventati da Strasburgo riguardano sia limiti alla ricerca scientifica sia pericoli di derive non democratiche portate avanti dai creazionisti, aventi un effettivo potere politico tendente a volte a voler "*to replace democracy by theocracy*".

Neanche l'Italia è stata immune da questa problematica. Con la Circolare ministeriale 5 marzo 2004 n. 29 del Ministero della Pubblica Istruzione, si prevedeva la cancellazione «dai programmi delle scuole inferiori [di] ogni riferimento alle teorie evoluzionistiche», ma, dopo non poche polemiche, il darwinismo venne reinserito nella scuola media inferiore[1]. Tale atteggia-

[1] In seguito alle polemiche il Ministero dell'Istruzione nominò una commissione di importanti scienziati per decidere sul reinserimento o meno di tale insegnamento nella scuola primaria e secondaria. Nonostante il parere favorevole della commissione il Ministero è stato molto restio a reintrodurlo. Cfr. Vittoria Barsotti, Nicola Fiorita, *Separatismo e Laicità*, Giappichelli, Torino, 2007, pp. 29-30. Non fu molto chiaro il perché cominciarono a circolare due differenti versioni dell'elaborato finale della commissione. "Le parti "censurate" riguard[avano] le raccomandazioni

mento dell'Italia aveva richiamato anche l'attenzione del Consiglio d'Europa. Quest'ultimo con il rapporto del *Committee on Culture, Science and Education* del 2007, indicava la questione del curriculum italiano tra le più importanti iniziative dei creazionisti nel continente europeo[2].

La questione che si ripropone periodicamente negli USA, e che sta assumendo contorni sempre più netti in Europa ed in Italia, riguarda la possibilità di insegnare nelle scuole l'evoluzionismo, il creazionismo e il cd. *Intelligent Design*. Non è questa la sede per addentrarsi in un'analisi dettagliata delle caratteristiche di questi tre insegnamenti, considerando che esistono delle varianti per ognuna delle tre discipline. Basti tenere presente che il cd. *young-earth creationism*, associato al termine *creation science*, si basa su una interpretazione estremamente letterale del racconto della Genesi, ritenendo che la creazione sia avvenuta in sei giorni e che la Terra non abbia più di 10.000 anni. I sostenitori dell'*Intelligent Design* (*ID*) accettano invece la datazione geologica della Terra e la microevoluzione, tuttavia, sempre secondo tale impostazione, rimane una irriducibile complessità in base alla quale sarebbe scientificamente impossibile per gli esseri viventi, per come esistono adesso, essersi evoluti solo in base al caso. Essi postulano, pertanto, un intervento divino che guida l'evoluzione in base ad un progetto originario. L'*ID* può essere considerato un tipo di creazionismo. Le corti Americane hanno normalmente avuto a che fare, anche se non sempre formulato nello stesso modo, con l'*young-earth creationism*[3]. È opportuno ripercorrere le principali tappe delle lunghe battaglie processuali perché queste hanno influito in modo rilevante sulla formulazione del creazionismo e perché permettono di comprenderne la sua natura.

A tal proposito nel 2005 suscitarono delle perplessità le dichiarazioni del Card. Christoph Schönborn apparse sul New York Times in cui l'arcivescovo di Vienna condannava l'evoluzionismo e interpretava in modo restrittivo

---

degli scienziati sulle minacce alla scienza e alla teoria dell'evoluzione stessa rappresentate da fenomeni di dogmatismo religioso". Benedetti Giulio, *«Censurato il testo dei Nobel», giallo su Darwin*, "*Corriere della Sera*", 3 novembre 2005.
Con il Decreto Legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005 Allegato F per la classe terza della scuola secondaria di primo grado fu reinserito lo studio delle "Interazioni reciproche tra geosfera e biosfera, loro coevoluzione. Darwin". Nel 2007 fu posto *apertis verbis* tra gli «obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado» l'evoluzione tra specie. Cfr. Decreto Ministeriale 31 luglio 2007, Allegato 1, p. 67.

[2] Cfr. doc. 11375 del *Committee on Culture, Science and Education* 17 settembre 2007.

[3] Cfr. Michael W. McConnell, John H. Garvey, Thomas C. Berg, *Religion and the Constitution*, Wolters Kluwer, New York, 2011, 3ª ed., p. 610. Cfr. Francis J. Beckwith, *Law, Darwinism, and Public education*, Rowman & Littlefield, Lanham, 2003, pp. 2-3 e 8.

alcuni interventi del magistero pontificio volti ad accreditarlo come teoria[4]. L'intervento del Card. Schönborn fu strumentalizzato sia per alcune espressioni ambigue utilizzate dal presule; sia perché l'arcivescovo di Vienna era stato spinto a questo intervento da sostenitori del creazionismo[5]; sia perché le parole del cardinale cadevano nell'ottantesimo anniversario del primo processo contro l'evoluzionismo.

Il contesto in cui sorse il primo grande caso sul darwinismo è l'America fondamentalista del primo Dopoguerra. La Grande Guerra aveva turbato le coscienze degli statunitensi, le devastazioni avvenute in Europa avevano lasciato il Paese profondamente disilluso e si ricercava la normalità conosciuta dal Paese prima degli eventi bellici[6]. Ciò portò ad una forte campagna moralizzatrice, si pensi al proibizionismo e al dilagare del fondamentalismo. Quest'ultimo si basava, sulla "sfiducia nei confronti delle promesse salvifiche di benessere e di progresso illimitato della modernità. [… I fondamentalisti] si pronunciano contro l'autonomia della ragione umana che pretende di organizzare la società e lo Stato indipendentemente da ogni idea di trascendenza"[7]. Di conseguenza i *fundamentalists* condannavano radicalmente:

1. "la relativizzazione dell'autorità della Bibbia in base alla ricerca storico-critica;"
2. la "riduzione di Gesù Cristo a un piano meramente umano;"
3. il darwinismo che nega "la nascita dell'uomo dall'atto creativo di Dio"[8].

Frutto di tale modo di pensare fu nel Tennessee l'approvazione del *Tennessee Anti-Evolution Act* del 1925. Quest'ultimo istituiva un nuovo illecito penale (*misdemeanor*[9]) e rendeva penalmente punibile l'insegnamento delle teorie evoluzionistiche in tutte le scuole e le università pubbliche, preve-

---

[4] Il cardinale aveva definito il messaggio ai partecipanti alla plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze del 1996, in cui il Beato Giovanni Paolo II sosteneva, prudentemente, di non considerare mere ipotesi le teorie evoluzionistiche, vago e poco importante. Cfr. Christoph Schönborn, *Finding Design in Nature*, "*The New York Times*", 7 luglio 2005, in www.nytimes.com.

[5] Cfr. Cornelia Dean, Laurie Goodstein, *Leading Cardinal Redefines Church's View on Evolution*, "*The New York Times*", 9 luglio 2005, in www.nytimes.com.

[6] Cfr. Joyce F. Francis, *Creationism V. Evolution: The Legal History and Tennessee's Role in That History*, in *Tenn. L. Rev.*, n. 63, 1995-1996, p. 767.

[7] Cfr. Enzo Pace, Renzo Guolo, *I fondamentalismi*, Editori Laterza, Roma-Bari, 2002, p. 112.

[8] Cfr. Klaus Kienzler, *Fondamentalismi religiosi*, Carocci, Roma, 2003, pp. 39-40.

[9] La *summa divisio* degli illeciti penali negli USA è tra *felony* (con sanzioni più gravi) e *misdemeanor* (che prevede una pena detentiva o pecuniaria). Per la struttura di quest'ultimo illecito penale cfr. Wayne R. LaFave, *Principles of Criminal Law*, West, St. Paul, 2010, 2ª ed., pp. 31 e ss.

dendo una sanzione pecuniaria in caso di condanna. Austin Peay, all'epoca governatore, sostenne che '*"[p]robably the law will never be applied. It may not be sufficiently definite to permit of any specific application or enforcement. Nobody believes that it is going to be an active statute."*'[10]. In altri termini tale legge sull'evoluzionismo nasceva come legislazione simbolica, quindi non col fine di porre un divieto attivo definendo bene la condotta punibile, forse anche perché si riteneva che nessuno avrebbe mai insegnato il darwinismo, ma per calmare le coscienze dei fondamentalisti che avevano spinto per un simile provvedimento. L'*American Civil Liberties Union* (*ACLU*) aveva messo un annuncio su un giornale del Tennessee per trovare un insegnante disposto ad innescare un cd. *test case*, cioè un processo cavia per saggiare la costituzionalità della legge. A John T. Scopes (supplente di biologia solamente per una volta!) fu chiesto di essere ricorrente nel processo e l'insegnante accettò. *The Scopes Trial* si celebrò a Dayton. Dopo le udienze ci vollero solo nove minuti perché la giuria decidesse per la colpevolezza di Scopes, che dovette pagare $100. Il legale di Scopes, sperando in una decisione favorevole al suo assistito che dichiarasse incostituzionale la legge anti-evoluzionista, impugnò la sentenza davanti alla Corte Suprema del Tennessee[11]. Questa tuttavia revocò la sentenza di primo grado per un vizio procedurale (era stato il giudice e non la giuria a fissare una sanzione pecuniaria di tale entità)[12]. Dopo questo caso quattordici stati presero in considerazione la possibilità di porre in essere provvedimenti legislativi analoghi al Tennessee, ma alcuni di loro desistettero temendo di dare una immagine negativa a livello nazionale. Ciò non impedì alle autorità scolastiche locali (come in Texas e Louisiana) di ordinare di togliere dai libri di testo ogni riferimento al darwinismo. Solamente nel Mississippi e nell'Arkansas furono approvate leggi contro l'insegnamento dell'evoluzionismo[13]. Anche in questo caso si trattò di una legislazione simbolica. Si pensi che in Arkansas, essendo il potere legislativo in parte restio a porre in essere una simile legge, si ebbe il primo caso di adozione per *voter initiative* (istituto di democrazia diretta)[14] nella storia dello Stato. Negli anni Sessanta a Susan Epperson, un'altra insegnante, fu chiesto *dall'Arkansas Education Association* (*AEA*) di essere la ricorrente (*plaintiff*)

---

[10] Cfr. Joyce F. Francis, *op. cit.*, pp. 767-768.

[11] *Scopes v. State*, 154 Tenn. 105, 289 S.W. 363 (1927).

[12] Cfr. Edward J. Larson, *Aping Humanity, Scopes: A Tale of Two tans of Law*, in *Update on L. Related Educ.*, n. 23, 1999, pp. 11-12. Cfr. Joyce F. Francis, *op. cit.*, p. 768 e ss.

[13] *ivi*, p. 758.

[14] Per gli istituti di democrazia diretta negli USA cfr. David B. Magleby, *Let the Voters Decide? an Assessment of the Initiative and Referendum Process*, in *U. Colo. L. Rev.*, n. 66, 1995, p. 13.

in un nuovo *test case*. In primo grado il giudice Reed decise in favore della ricorrente. Nel 1967 l'*Arkansas Supreme Court*[15] ribaltò la decisione con una oscura breve opinione *per curiam*, cioè non firmata e a nome di tutta la corte, sostenendo che era un potere legittimo dello Stato stabilire il programma degli insegnamenti scolastici e dichiarando di non prendere posizione sulla questione se fosse lecito spiegare l'evoluzionismo a scuola o solo sostenere la veridicità di tale teoria[16]. La Corte suprema, davanti alla quale questa decisione fu impugnata, con l'opinione del giudice Fortas sostenne (e sostiene) che *"[t]he First Amendment mandates governmental neutrality between religion and religion, and between religion and nonreligion"* e che la Costituzione non permette di modellare gli insegnamenti impartiti nella scuola pubblica sui principi o le proibizioni di "*any religious sect or dogma*"[17].

## *2. La seconda generazione di leggi sull'evoluzionismo*

Nel 1978 Wendell Bird, studente di giurisprudenza, pubblicò un articolo sullo *Yale Law Journal* che ispirò diverse leggi statali[18]. Bird sosteneva che il problema dell'insegnamento dell'evoluzionismo poteva avere tre soluzioni. La prima consisteva nel considerare il caso in cui una norma, anche non diretta *prima facie* a regolare il fenomeno religioso, impedisse di fatto il libero esercizio della religione ponendo un *burden* (cioè un obbligo o un onere in contrasto con le pratiche religiose degli individui)[19] che poteva essere risolto con una *exemption* (ossia una deroga al diritto comune), che nel caso dell'evoluzionismo, si sarebbe tradotta nel permettere agli studenti di saltare i corsi. Un'altra tecnica esaminata consisteva nell'eliminazione dei riferimenti all'e-

---

[15] *State v. Epperson*, 416 S.W. 2d 322, 242 Ark. 922 (Ark. 1967).

[16] Cfr. Randall P. Bezanson, *How Free Can Religion Be?*, University of Illinois Press, Urbana, 2006, pp. 82-83.

[17] *Epperson v. Arkansas*, 393 U.S. 97, 104 (1968).

[18] Cfr. Steven Goldberg, *Edwards v. Aguilard, Evolution and Creation in Legal Crucible*, nel vol. *Law & Religion*, a cura di Leslie C. Griffin, New York, 2010, pp. 234.

[19] Astrattamente ogni legge che regola una materia secolare può incidentalmente urtare la sensibilità religiosa degli individui o, soprattutto in una società multiculturale, rendere più gravosa una pratica religiosa o impedire di adempiere un obbligo immediatamente discendente dalla fede di un individuo. La corte suprema federale ha proibito da *Employment Division v. Smith* -494 U.S. 872 (1990)- in poi che in casi simili potesse essere derogata (ponendo in essere una *exemption*) la normativa limitatrice del diritto di libertà religiosa. Per una introduzione a tale problematica nel diritto costituzionale statunitense cfr. Michael C. Dorf, *Incidental Burdens on Fundamental Rights*, in *Harv. L. Rev.*, n. 109, 1996, p. 1175 e ss. Per una analisi più recente e specifica della libertà religiosa cfr. Michael W. McConnell, John H. Garvey, Thomas C. Berg, *Religion and the Constitution*, cit., pp. 186 e ss.

voluzionismo dai corsi di biologia. Infine la terza e più importante proposta era la cd. neutralizzazione, in base alla quale se un insegnamento tenuto nelle scuole pubbliche limitava il "*free exercise of religion*", tale disciplina poteva essere "*neutralized by incorporation of countervailing viewpoints*".

I punti di vista contrastanti con il darwinismo consistono fondamentalmente nel creazionismo scientifico, una teoria sull'"*origin of the earth and life that employs scientific argument and not a sacred text in its challenge to the general theory*". Bird non inventa il creazionismo scientifico ma gli dà un'elegante copertura legislativa sostenendo che, posto in questo modo, il conflitto non sarebbe stato tra scienza e religione ma tra due modelli teoretici costruiti sull'osservazione scientifica[20]. Dopo la laurea il giurista andò a lavorare come consulente legale all'*Institute for Creation Research*. Qui Bird elaborò un modello di risoluzione fondata sul '*"Balanced Treatment"*' dell'insegnamento dell'evoluzionismo e del creazionismo scientifico. Tale modello iniziò a circolare negli ambienti filocreazionisti e non ci volle molto tempo perché fosse rimaneggiato e iniziasse ad essere distribuito sotto forma di progetto di legge ad alcuni "*key legislators*" di diversi stati. Tale tipo di legislazione fu adottata nel 1982 in Louisiana, dove si stabilì che se fosse stata insegnata una delle due teorie sarebbe stato obbligatorio insegnare parimenti l'altra (in pratica *simul stabunt simul cadent*), e nel 1981 nell'Arkansas, in cui fu imposto il contestuale insegnamento del creazionismo scientifico e dell'evoluzionismo. Tutti e due gli *statutes* definivano come teoria scientifica il creazionismo ed entrambe le leggi furono dichiarate incostituzionali ma su basi parzialmente diverse[21]. Il provvedimento legislativo della Louisiana innescò *Edwards v. Aguilard*[22], in cui per rappresentare lo stato fu nominato come *special assistant attorney* lo stesso Bird. Quest'ultimo sottolineerà sempre nelle varie fasi processuali che il creazionismo è una scienza[23]. La *majority opinion* della *Supreme Court* non si basò sul ritenere il creazionismo una scienza o meno ma sull'indagine dell'intenzione del legislatore. Il parametro della valutazione della incostituzionalità di una legge in base al primo emendamento può variare, tuttavia essendo il caso di specie inerente all'*Establishment clause*[24],

---

[20] Cfr. Note, *Science Instruction in Public Schools*, in *Yale L.J.*, n. 87, 1978, pp. 545 e ss., 564, 550 e 517. Questo è l'articolo di Bird studente, che quando uscì non era firmato. Tale genere di articoli, scritti soprattutto da studenti, vengono riportati nel modo su indicato nelle *law reviews*.

[21] Cfr. Francis J. Beckwith, *op. cit.*, p. 19.

[22] 482 U.S. 578 (1987).

[23] Cfr. Steven Goldberg, *Edwards v. Aguilard*, cit., pp. 238 e 241.

[24] Clausola vastissima che proibisce tutta una serie di situazioni che vanno dal porre in essere una chiesa di stato ad un semplice appoggio alla religione, dall'esposizione di simboli religiosi a gran parte dei finanziamenti pubblici. Per una analisi accurata di tutte le problematiche riguardanti

il *modus procedendi* della corte sarebbe dovuto essere il cd. *Lemon test*. Tale *test* prende il nome di una della parti del noto caso *Lemon v. Kurtzman*[25], e si compone di tre criteri volti ad accertare la conformità di una legge al I emendamento della Costituzione federale (c.d. *Establishment clause*) : se essa ha un fine secolare; "se il suo effetto primario […è] o no quello di promuovere o impedire la religione"; "se la legge incoragg[i] o no un'eccessiva commistione con la religione"[26]. Tale formulazione è alquanto ambigua perché non sempre è chiaro come questo vada applicato. In *Edwards* la *Supreme Court* verificò solo il primo punto del *Lemon test*, la costituzionalità dello *statute* fu giudicata esaminando soprattutto le dichiarazioni di chi aveva sostenuto il progetto di legge. Il proposito degli autori del provvedimento in questione era, come si legge nella sentenza, quello di avere un fine religioso. La dottrina si è chiesta a riguardo se esaminare esclusivamente le dichiarazioni di chi ha proposto un disegno di legge nei parlamenti statali, senza indagare gli effetti della norma in concreto, sia sufficiente per poter sostenere un fine non laico della legge[27]. Molto interessante è la *concurring opinion* di Powell che si sofferma sulle definizioni legislative di creazionismo ed evoluzionismo. In particolare lo *statute*, come si legge nella sentenza, "*mandates that public schools present the scientific evidence to support a theory of divine creation whenever they present the scientific evidence to support the theory of evolution*". Tuttavia, notava il giudice, per la giurisprudenza concetti come Dio o Essere Supremo sono manifestamente religiosi. Tale carattere non viene meno solo perché presentati come filosofie o scienze.

### *3. Il filone giurisprudenziale che analizza la natura scientifica del creazionismo e dell'Intelligent Design (ID)*

Nei casi esaminati i giudici hanno sempre cercato di focalizzarsi sulla costituzionalità delle norme senza scendere necessariamente nel merito della

---

questo aspetto della libertà religiosa si veda Kent Greenawalt, *Religion and the Constitution*, vol. II, Princeton University Press, Princeton, 2008.

[25] 403 U.S. 602 (1971).

[26] Cfr. Jeffrey Greenbaum (a cura di), *Giustizia costituzionale e diritti dell'uomo negli Stati Uniti, I giudici Warren e Burger*, Giuffré, Milano, 1992, p. 239. Per il *Lemon Test* si veda Thomas C. Berg, *Lemon v. Kurtzman, The Parochial-School Crisis and the Establishment Clause*, in *Law & Religion*, cit., p. 153.

[27] Cfr. Michael S. Ariens, Robert A. Destro, *Religious Liberty in a Pluralistic Society*, Carolina Academic Press, Durham, 2002, 2ª ed., p. 811; Cfr. Michael W. McConnell, John H. Garvey, Thomas C. Berg, *Religion and the Constitution*, cit., p. 617.

questione se evoluzionismo, creazionismo e (come vedremo fra poco) *ID* siano religioni o delle scienze vere e proprie. Tuttavia le corti si sono trovate a volte a dover indagare sulla natura scientifica di tali insegnamenti. In *McLean v. Arkansas Board of Education*[28] si esaminò la costituzionalità della legge che imponeva un insegnamento bilanciato di evoluzionismo e creazionismo scientifico. In tale occasione il giudice William Overton utilizzò il *Lemon test*, e valutò in base al primo punto del test che l'intenzione del legislatore era religiosa e in più che, in base ad una interpretazione delle parole dello *statute*, la definizione legislativa di *creation science* era ripresa quasi integralmente dai primi undici capitoli del libro della Genesi[29]. Sebbene già ciò fosse sufficiente per dichiarare incostituzionale la legge, la sentenza si spinse oltre indagando sul creazionismo come scienza. La corte, dopo aver sentito diversi consulenti tecnici di parte esperti in varie discipline, concluse che la *creation science* non era una scienza perché dava una spiegazione non naturale dell'origine dell'universo, della vita e dell'immutabilità delle specie, basandosi esclusivamente sugli scritti dei creazionisti e mostrandosi '*"dogmatic, absolutist and never subject to revision"*'[30].

Dalla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, la dottrina si è del tutto concentrata sull'*ID*, che diversi esperti hanno approfondito negli ultimi 25 anni. Parte degli studiosi non ha visto favorevolmente questa tendenza. Addirittura c'è chi ha notato che l'*ID* è stato modellato per riuscire a sfuggire ai divieti imposti dai casi *Edwards* e *Epperson*. Si è anche visto che tra i fondatori di questa teoria vi sono stati filosofi, giuristi ed esperti di scienze sociali e naturali ma nessun biologo[31]. Più di recente si è celebrato davanti alla Corte federale di Harrisburg, Pennsylvania, *Kitzmiller v. Dover Area School District*[32], prima pronuncia sulla costituzionalità dell'*Intelligent Design*, in cui

---

[28] 529 F. Supp. 1255 (E.D. Ark. 1982).

[29] Cfr. F. J. Beckwith, *op. cit.*, p. 23.

[30] Cfr. *ivi*, pp. 20-21; David K. DeWolf, Stephen C. Meyer, Mark Edward DeForrest, *Teaching the Origins Controversy: Science, Or Religion, Or Speech?*, in *Utah L. Rev.* n. 39, 2000, p. 68 e ss.; cfr. Steven Goldberg, *Edwards v. Aguilard*, cit., p. 237.

[31] Cfr. Frank Ravitch, *Law, Religion and Science*, in *Readings L. & Soc. Just.*, n. 4, 2012, p. 193.

[32] 400 F. Supp. 2d 707 (M.D. Pa. 2005). La corte oltre al *Lemon test* utilizzò un altro parametro per la valutazione della costituzionalità del provvedimento il cd. *endorsement test*. Quest'ultimo è sempre una creazione della Corte suprema federale (si veda la *concurring opinion* del giudice O'Connor in *Lynch v. Donnelly* 465 U.S. 668 1984) e nasce come modifica al *Lemon test* di cui è una specie di glossa all'analisi del fine di una norma e degli effetti. L'*endorsement test* chiede di verificare se in una data situazione il governo stia approvando la religione mandando il messaggio di favorire o acconsentire un culto. Ciò viene fatto attraverso gli occhi di un osservatore obiettivo e ragionevole che conosce, come viene detto in *Kitzmiller*, «*the policy's language, origins, and legislative history, as well as the history of the community and the broader social and historical context in which the policy*

la corte ritenne che dopo il 1987 il creazionismo era stato "*re-labeled*" come *ID*. La dottrina (anche non favorevole all'*ID*) ha pesantemente criticato la parte della sentenza in cui si indaga "*Whether ID is Science*". Il fatto che l'*ID* possa essere una scienza non lo rende automaticamente immune da una possibile incostituzionalità perché potrebbe comunque, se insegnato, trasmettere un messaggio religioso. Tra l'altro in *Kitzmiller* non si fa riferimento al perché sia necessario pronunciarsi sulla distinzione tra scienza e non scienza, né il *Lemon test* o le sue varianti richiedono tale tipo di indagine. Cosa ancora più aberrante è, in ordine al *modus operandi* della Corte, che talvolta sembra che ci si sia chiesto se l'"*ID is successful science, not whether it is or is not science*"[33]. I sostenitori del disegno intelligente hanno, per la pronuncia sulla natura non scientifica dell'*ID*, accusato Overton di *judicial activism*. L'attivismo giudiziario è una espressione che negli USA indica l'atteggiamento di quei giudici che tentano di aumentare la propria influenza nei confronti del legislatore o di altri poteri. Ciò avviene anche avocando a sé decisioni o considerazioni che non spetterebbero o sarebbe molto più prudente non lasciare al potere giudiziario[34].

Risulta invece solo un caso in cui si è posto in dubbio la natura scientifica del darwinismo. In *Peloza v. Capistrano Unified School District* [35], John E. Peloza, insegnante di biologia alle scuole superiori, sosteneva di essere stato costretto a fare tra i suoi studenti proselitismo relativamente all'evoluzionismo, che sotto la maschera di teoria scientifica, era in realtà una fede religiosa al pari del creazionismo. La Corte d'appello sottolineò che evoluzione ("*evolution*") e evoluzionismo ("*evolutionism"*) sono sinonimi. Per il semplice fatto di aggiungere '*"ism" does not change the meaning nor magically metamorphose "evolution" into a religion. "Evolution" and "evolutionism" define a biological concept: higher life forms evolve from lower ones. The concept has nothing to do with how the universe was created; it has nothing to do with whether or not there is a divine Creator*'. Inoltre la sentenza ribadiva come per la giurisprudenza fosse assolutamente pacifico che solo il creazionismo

---

*arose*». In altre parole l'osservatore deve avere una conoscenza di gran lunga superiore rispetto all'uomo medio. Cfr. Robert E. Morelli, *Survival of the Fittest: an Examination of the Louisiana Science Education Act*, in *St. John's L. Rev.*, n. 84, 2010, p. 810.

[33] Cfr. Jay D. Wexler, *Kitzmiller and the "Is It Science?" Question*, in *First Amend. L. Rev.*, n. 5, 2006, pp. 97 e ss.

[34] Lo stesso giudice Overton dichiarava *apertis verbis*, esponendosi ancora di più a tale tipo di critiche, che avrebbe voluto che la sua *opinion* diventasse un testo base per le autorità scolastiche e le altre persone che si accostavano alla questione. Cfr. David K. DeWolf, John G. West, Casey Luskin, *Intelligent Design Will Survive: Kitzmiller v. Dover*, in *Mont. L. Rev.*, n. 68, 2007, pp. 16-17.

[35] 37 F.3d 517 (9th Cir. 1994).

era una dottrina di derivazione religiosa e che la definizione di Peloza, cioè che l'evoluzionismo postuli "*the belief that the universe came into existence without a Creator*", era del tutto personale.

### *4. Conclusioni: il creazionismo e l'Intelligent Design nel prossimo futuro*

L'ultimo gruppo di sentenze, esaminate nel precedente paragrafo, ha in comune il tentativo di cercare di analizzare cosa sia scienza o meno. In realtà non è pienamente condivisibile questo tipo di indagine per due ordini di ragioni. Innanzitutto se un concetto non è scientifico non vuol dire che automaticamente sia religioso: voler provare la non scientificità di una teoria non coincide con il dimostrare che sia religiosa. In secondo luogo non è opportuno, se non è strettamente necessario ai fini della decisione, soffermarsi sulla natura scientifica di tali nozioni. Sia il darwinismo, da un lato, che l'*ID* e il creazionismo, dall'altro, cercano di spiegare l'origine e i cambiamenti della vita sulla Terra, sebbene le risposte date da queste teorie siano qualitativamente diverse (puramente scientifiche in un caso e basate su concetti religiosi nell'altro). Da ciò discende il divieto costituzionale di insegnare l'*ID* come teoria scientifica anche se ciò non toglie che il disegno intelligente si possa basare, anche in parte, sul metodo scientifico, storicamente dimostratosi il miglior modo per la spiegazione di un fenomeno[36].

Il pericolo di insegnamenti di matrice fondamentalista ventilata dal Consiglio d'Europa è sempre in agguato. Negli USA è già nato un terzo tipo di leggi contro l'evoluzionismo. In particolare il *Louisiana Science Education Act* (*LSEA*) del 2009 utilizza una strategia nuova prevedendo che, senza parlare *apertis verbis* di religione, gli insegnanti possano promuovere una discussione critica sull'evoluzionismo anche con l'ausilio di materiale supplementare[37].

Altro caso emblematico si è avuto in Inghilterra. Negli scorsi mesi oltremanica vi sono state diverse polemiche legate alle cd. *free schools*[38]. Tali

---

[36] Cfr. Jay D. Wexler, *Intelligent Design and First Amendment: a Response*, in *Wash. U. L. Rev.*, n. 84, 2006, p. 70 ss.

[37] Per l'approvazione dei '*"supplemental textbooks and other instructional materials"*' il *LSEA* stabilisce che tale compito spetti alle autorità scolastiche locali (*local school boards*). Dato il «*"'fundamentalist' religious fervor" historically present in Louisiana however, it is likely the school boards would often be tasked with distinguishing valid scientific critiques of evolution from pseudo-scientific religious alternative theories*».Cfr. Robert E. Morelli, *op. cit.*, pp. 799-800.

[38] Un buon numero di queste scuole è di ispirazione religiosa. Il Governo inglese ha annunciato l'apertura di più di cento nuove *free schools* "*33 that describe themselves as religious, 20 of which are*

scuole finanziate dal Governo centrale ma gestite da gruppi di genitori, insegnanti, organizzazioni *no profit* e gruppi religiosi non hanno l'obbligo di attenersi al *curriculum* nazionale. Si temeva infatti che gli istituti gestiti da gruppi favorevoli al creazionismo non avrebbero insegnato l'evoluzionismo in favore del *creationism* o avrebbero comunque inserito quest'ultimo nei corsi di scienze. Il Governo inglese per il 2013 ha posto una nuova clausola nelle regole di finanziamento per tale tipo di istituti stabilendo che si insegni l'evoluzionismo come '*"comprehensive and coherent scientific theory"*'. Nel caso in cui ciò non avvenisse si avvierebbe la procedura di cessazione dell'accordo di finanziamento con la scuola[39].

Quanto esaminato finora offre diversi spunti di riflessione per il nostro ordinamento.

C'è chi ha parlato della questione del creazionismo e dell'*Intelligent Design* come di un problema pre-giuridico in Europa e che in ogni caso non si configurerà mai come negli Stati Uniti. Questo per la mancanza di una norma equivalente all'*Establishment clause* nelle costituzioni europee e per lo scarso numero di fondamentalisti europei, che non avrebbero comunque un potere politico tale da influenzare la politica scolastica dei singoli stati[40]. In realtà il problema del creazionismo in Europa è stato sottovalutato ed è opportuno monitorarlo. La risoluzione del Consiglio d'Europa rende chiaro che nel futuro non si può escludere la messa in discussione dei *curricula* scientifici nelle scuole coi pericoli che ciò comporta. Dal 2007, anno della risoluzione, ad oggi non sembra che siano diminuiti né i rischi né i tentativi nel continente europeo e negli USA di insegnare a scuola il creazionismo come scienza grazie a "escamotage giuridici" sempre più elaborati. È opportuno riflettere e considerare che il problema è lontano da una pacifica soluzione.

---

*designated faith schools and will be able to select some pupils on this basis*". Cfr. Jeevan Vasagar, *Third of New Free Schools Are Religious*, "*The Guardian*", 13 July 2012, in http://www.guardian.co.uk.

[39] Cfr. Judith Burns, *Teaching Evolution Key to Free School Funding Deal*, in http://www.bbc.co.uk/news.

[40] Cfr. Eric Barendt, *Teaching, Evolution, Creationism, and Intelligent Design in US Schools (With Some European Comparisons)*, nel vol. *Law, Religious Freedoms and Education in Europe*, a cura di Myriam Hunter-Henin, Farnham, 2011, pp. 278-279.